

**Retiambiente S.p.A.**

**&**

**Ascit S.p.A.**

**Base S.r.l.**

**Ersu S.p.A.**

**Esa S.p.A.**

**Geofor S.p.A.**

**Rea S.p.A.**

**Sea Ambiente S.p.A.**

---

**CONTRATTO INFRAGRUPPO RETIAMBIENTE  
PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE TOSCANA  
COSTA**

---

Il presente contratto (il “Contratto”) è stipulato in data 30 Dicembre 2020.

**Tra**

**Retiambiente S.p.A.**, con sede in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II n. 2, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa n. 02031380500, in persona del Rappresentante Legale Daniele Fortini, nato a Orbetello il 28.08.1955, C.F.: FRTDNL55M28G088N,

(di seguito per brevità “**Retiambiente**” o “**Gestore**”)

**e**

**ASCIT Spa**, con sede legale in Via San Cristoforo, 82 fraz. Lammari, città Capannori (LU) C.F. e P. Iva: 01052230461, in persona del Presidente nonché legale rappresentante Gatti Giuseppe Maurizio, nato a Cirò Marina (KR) il 06-05-1965, C.F.: GTTGPP65E06C726W,

**BASE Srl**, con sede legale in Via Val di Lima 10A Bagni di Lucca (LU) C.F. e P. Iva: 0240390467 in persona dell’Amministratore Unico nonché legale rappresentante Tocchini Riccardo nato a Lucca l’11 giugno 1971, C.F.: TCC RCR 71H11 E715B,

**ERSU S.p.A.**, con sede legale in Via Pontenuovo, 22 città di Pietrasanta (LU) C.F. e P. Iva: 00269090460, in persona dell’Amministratore Unico nonché legale rappresentante Luca Nannini, nato a Pietrasanta (LU) il 30/08/1968, C.F.: NNNLCU68M30G628U,

**ESA Spa**, con sede legale in Viale Elba n. 149, città Portoferraio (LI) C.F. e P. Iva: 01280440494, in persona del Presidente nonché legale rappresentante Livio Giannotti nato a Massa il 28/07/1956, C.F.: GNNLVI56L28F023G,

**GEOFOR Spa**, con sede legale in Viale America 105, Pontedera (PI) C.F. e P. Iva 01153330509, in persona dell’Amministratore Unico, nonché legale rappresentante Rossano Signorini, nato a Pontedera (PI) il 19/01/1957, C.F.: SGN57A19G843D;

**REA Spa**, con sede legale in Località Le Morelline 2 snc, Rosignano Marittimo C.F. e P. Iva: 01098200494,  
in persona del Presidente nonché legale rappresentante Stefano Piccoli,  
nato a Ferrara il 17/11/1952,  
C.F. PCCSFN52S17D548I.

**SEA AMBIENTE Spa**, con sede legale in Vietta dei Comparini n. 186, Viareggio C.F. e P. Iva: 02143720460, in persona dell’Amministratore Unico nonché legale rappresentante, dott. Emilio Bonifazi Presidente nonché legale rappresentante nato a Frasso Sabino (RI) il 18.07.1961 C.F.: BNFMLE61L18D785X

(di seguito per brevità sarà denominata “**le SOL**” o “**gli Esecutori**”).

Retiambiente e le SOL potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**.

## VISTO

il Testo Unico in materia ambientale D.lgs. n. 152/2006;

**Vista** la L.R. n. 69/2011 della Regione Toscana, recante “Norme in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani” e s.m.i. , in particolare, l’art. 31 della cit. L. R. n. 69/2011, che per ciascun ambito territoriale istituisce l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, affidandole, ex l’art. 36 della L.R. citata, la scelta della forma di gestione;

**Visto** l’art. 25, comma 4, del D.L. 1/2012 secondo cui “Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.”

**Visto** il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

**Visto** Piano Straordinario di ATO Toscana Costa per la Gestione integrata dei Rifiuti Urbani nell’Ambito territoriale della Toscana Costa;

**Considerata** la Deliberazione dell’Assemblea di ATO Toscana Costa n. 15 del 20/12/2019 che ha confermato la scelta della forma di gestione dell’in house providing per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale della Toscana Costa e che la Delibera riconosce, con al Gestore Unico la possibilità di svolgere il servizio di gestione dei rifiuti urbani a mezzo delle Società Operative Locali, partecipate al 100%

dal gestore Retiambiente SPA, in house providing, a condizione che vengano indicati ruoli, attività, meccanismi di raccordo e di utilizzo delle risorse;

**Considerata** la deliberazione 13/11/2020 con la quale l'Assemblea Soci di Retiambiente ha approvato il nuovo statuto, il piano industriale e lo statuto delle Società Operative Locali;

**Considerata** la deliberazione n. 12 del 13/11/2020 con la quale l'Assemblea dell'Autorità d'ambito ha deliberato l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale della Toscana costa alla società Retiambiente Spa quale società in house providing partecipata al 100% dai Comuni dell'Ambito territoriale della Toscana Costa;

**Vista** la Deliberazione del CdA di Retiambiente del 16 novembre 2020 che approva il Contratto di Servizio con ATO Toscana Costa;

**Visto** il Contratto di Servizio, il Disciplinare Tecnico e relativi allegati, stipulato in data 17/11/2020 tra Retiambiente Spa e l'ATO Toscana Costa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale della Toscana;

**Ritenuta** necessaria l'attuazione del "contratto di servizio", stipulato tra Retiambiente e l'Autorità di Ambito, garantendone il perseguimento degli obiettivi in esso indicati secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità del servizio;

**Considerato** che in attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del servizio si rende necessaria la gestione della raccolta dei rifiuti, e di tutti i servizi afferenti all'igiene urbana, attraverso un servizio di prossimità e di valorizzazione dell'esperienza radicata nelle comunità locali che le Società Operative Locali, controllate da Retiambiente Spa, sono in grado di assicurare;

**Preso atto** che Retiambiente Spa è il Gestore Unico del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale della Toscana costa a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2035;

**Considerato** che Retiambiente Spa ha il coordinamento strategico, tecnico, gestionale e

finanziario delle Società Operative Locali, da essa controllate, sulle quali svolge un ruolo di controllo e di gestione sinergica, erogando loro – direttamente (con la propria struttura ed organizzazione) ed indirettamente servizi centralizzati, di natura amministrativa, informatica, organizzativa e gestionale;

**Visto** che le SOL sono delle società operativa locale in house providing, controllate al 100% da Retiambiente, che già svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti per i comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Camaiore, Massarosa, Seravezza, Stazzema, Montignoso , Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo , Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri, Viareggio, Portoferraio, Capoliveri, Campo nell'Elba, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio, Bibbona, Casale Marittimo, Capraia Isola, Castellina Marittima, Cecina , Collesalveti, Guardistallo, Montescudaio, Orciano Pisano, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce, Monteverdi Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra, Crespina Lorenzana, Capannori, Porcari, Montecarlo, Altopascio, Pescaglia, Villa Basilica, Barga, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vergemoli, Sillano Giuncugnano, Coreglia, Bagni di Lucca, Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Montopoli Val d'Arno, Palaia, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano.

**Considerato** che Retiambiente Spa e le SOL intendono sottoscrivere il presente contratto al fine di regolamentare l'esecuzione dei servizi di igiene urbana nel territorio dei comuni sopra indicati e che è interesse, pertanto, delle Parti disciplinare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente Contratto.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

## **Articolo 1**

**(Premesse ed allegati)**

**1.1** Tutte le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche qualora non materialmente allegati ed in particolare si richiama e si applica ad integrazione il contratto di servizio stipulato tra Retiambiente e ATO (Allegato 1) per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto.

**1.2** Sono allegati al presente Contratto:

Alleg. 1) Contratto di Servizio tra ATO e Retiambiente

Alleg. 2) Disciplinare Tecnico;

Alleg. 3) Modello PAA dei comuni aggregati per SOL

Alleg. 4) Polizze RCA dei mezzi;

Alleg. 5) Polizze RCT;

Alleg. 6) Polizza assicurativa pluririschio

## **Articolo 2**

### **(Principi generali)**

**2.1** I principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel presente Contratto sono quelli di seguito indicati.

**2.2** Le SOL Spa dichiarano:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico dei documenti allegati al presente Contratto;
- b) di essere particolarmente esperti nelle attività del tipo, natura e complessità di quelle di cui al presente contratto e di conoscere la normativa di settore;
- c) che il servizio da svolgere verrà concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto che le SOL dichiara di

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

- d) che in caso di norme del presente Contratto non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario;
- e) che l'interpretazione delle clausole del presente contratto è fatta tenendo conto delle sue finalità; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

### **Art. 3**

#### **(definizioni)**

**3.1** Ai fini del presente contratto valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle di cui agli articoli 183 e 184 del d.lgs. n. 152/2006 e le definizioni tecniche contenute nel Contratto di Servizio e nel Disciplinare tecnico allegato al presente contratto.

### **Art. 4**

#### **(Oggetto del contratto)**

**4.1** con il presente contratto Retiambiente Spa individua le SOL, che accettano, e ne prende atto, quali Società Operative Locali incaricate di svolgere il servizio pubblico di raccolta e gestione dei servizi afferenti l'igiene urbana, come indicati, descritti e specificati nel modello di PAA (**Allegato 3**) e nel Disciplinare tecnico (**Allegato 2**) allegati, nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Camaiore, Massarosa, Seravezza, Stazzema, Montignoso, Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri, Viareggio, Portoferraio, Capoliveri, Campo nell'Elba, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio, Bibbona, Casale Marittimo, Capraia Isola, Castellina Marittima, Cecina, Collesalveti, Guardistallo,

Montescudaio, Orciano Pisano, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce, Monteverdi Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra, Crespina Lorenzana, Capannori, Porcari, Montecarlo, Altopascio, Pescaglia, Villa Basilica, Barga, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vergemoli, Sillano Giuncugnano, Coreglia, Bagni di Lucca (nel proseguo, anche solo **Bacino territoriale**).

**4.2** I servizi di cui al presente contratto sono espletati su aree pubbliche, su quelle private soggette ad uso pubblico e quelle aree previste da specifiche normative, anche di settore (es: ordinanze, etc)

**4.3** I servizi di raccolta e igiene urbana oggetto del presente contratto si distinguono in:

- a) **“Servizi di base”**, ovvero servizi che costituiscono il nucleo essenziale del Servizio di Ambito;
- b) **“Servizi aggiuntivi a richiesta”**, servizi complementari ai servizi base la cui attivazione può essere richiesta dalle singole amministrazioni comunali e rientranti nel perimetro ARERA

**4.3** Considerate le richieste di servizio avanzate da ogni singola Amministrazione comunale ed esplicitate nel PEF, ciascuna SOL si obbliga a svolgere, sul territorio dei Comuni del Bacino Territoriale di competenza, oltre ai servizi di base, i servizi aggiuntivi indicati e specificati nei PAA allegati al presente contratto.

Si precisa sin da ora che i servizi aggiuntivi contenuti nei PAA saranno determinati dai Comuni annualmente e possono essere modificati durante la vigenza contrattuale ai sensi dei successivi artt. 23 e seguenti.

**4.4** Sono esclusi dal presente Contratto i servizi esterni, ai sensi della regolazione di ARERA, fatto salvo quanto previsto nell’art. 22 del presente contratto, oltre alle norme generali dello statuto di Retiambiente e delle SOL.

**4.5** Ciascuna SOL si obbliga ad erogare i servizi secondo le tempistiche e modalità indicate nel Disciplinare tecnico allegato al presente Contratto ed al quale si rimanda integralmente.

## **Art. 5**

### **(Obblighi di continuità dei servizi ed esecuzione d'ufficio)**

**5.1** Tutti i servizi di cui al precedente art. 4 sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e le attività in cui si articolano costituiscono attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e pertanto non potranno essere arbitrariamente sospese o abbandonate, salvo che per dimostrate e documentate "cause di forza maggiore" previste nel Contratto di servizio

**5.2** I servizi contrattualmente previsti e non eseguiti o sospesi per cause di forza maggiore o comunque cause non imputabili alle SOL devono essere recuperati nei tempi e secondo le modalità indicate nel CDS e DT ai quali si rinvia integralmente. I servizi non recuperati entro detto termine saranno proporzionalmente quantificati e dedotti dal corrispettivo spettante alle SOL alla successiva scadenza della fatturazione, salva in ogni caso la facoltà per il Gestore di riversare sulle SOL l'eventuale penale applicata, allo stesso, da ATO e, comunque salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno patito.

**5.3** Qualora il servizio non sia stato ripristinato entro i termini previsti nel disciplinare il Gestore si riserva la facoltà di eseguire d'ufficio e/o affidare a terzi detto servizio senza formalità di sorta. In tale ipotesi il Gestore si rivarrà sulle SOL spa delle spese sostenute e ciò indipendentemente dalle penali applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni patiti.

**5.4** In caso di proclamazione di sciopero, ciascuna SOL, ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali, deve avvertire tempestivamente il Gestore, i Comuni e l'utenza, e garantire le prestazioni indispensabili disciplinate dagli accordi sindacali e riportate, unitamente alle modalità di svolgimento, nella Carta dei Servizi. Il Corrispettivo di ciascuna SOL verrà ridotto sulla base dei servizi non effettuati e non recuperati.

**5.5** In caso di ritardo sull'esecuzione programmata dei servizi, si rimanda alla disciplina sulle penali, espressamente previste per ciascuna tipologia di servizio, contenuta nel Disciplinare Tecnico.

**5.6** E' comunque fatta salva la facoltà per il Gestore, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi di reato di cui all'art. 340 c.p. di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

**Art. 6**  
**(Durata del servizio)**

**6.1** Il presente contratto ha durata di 15 anni decorrenti dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035.

Al termine di detto periodo il presente contratto si intende risolto di diritto e cessa di avere efficacia tra le Parti senza che sia necessaria alcuna comunicazione scritta da parte del Gestore; resta inteso che ciascuna SOL è tenuta, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di igiene urbana, ad eseguire il servizio fino al subentro del nuovo gestore.

**6.2** La durata del Contratto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 6.1, allorché:

- il Gestore, per provvedimenti normativi sopravvenuti o per decisioni assunte dall'autorità o da enti competenti - decada dalla gestione del servizio;
- gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi, o delle modalità organizzative della gestione, indipendentemente dalla volontà del Gestore che comportino variazioni ritenute essenziali al presente Contratto.

Si specifica sin d'ora che in tali rappresentate ipotesi il rapporto si intenderà risolto, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte delle SOL, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

Nelle ipotesi esemplificate resta in ogni caso fermo che le SOL Spa, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di igiene urbana, sono tenute ad eseguire il servizio fino ad effettivo subentro di un nuovo gestore.

## **Articolo 7**

### **(Modalità di esecuzione dei servizi e servizi erogati dal Gestore alle SOL)**

**7.1** Nell' adempimento del contratto, le SOL utilizzeranno il proprio personale qualificato, della propria struttura logistica dei propri mezzi e attrezzature e dei beni strumentali e impianti messi a disposizione dal Gestore e dai Comuni.

**7.2** le SOL si impegnano a svolgere i servizi oggetto del presente contratto secondo gli obiettivi, con i mezzi, le modalità tecniche e gli standard di esecuzione indicati nel disciplinare tecnico ed è tenuta all'osservanza, oltre che delle norme specificatamente richiamate nel presente contratto, anche delle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto del Contratto.

**7.3** Ciascuna SOL con la sottoscrizione del presente contratto espressamente accetta la facoltà di Retiambiente, nella sua qualità di società Capogruppo che esercita il controllo ed il coordinamento sulle società partecipate, di effettuare audit periodici, nelle modalità ritenute più opportune, per verificare la corretta gestione delle attività funzionali ai servizi di cui al presente contratto.

**7.4** Le Parti si impegnano ad adeguare la disciplina, anche economica, del presente contratto, mediante la sottoscrizione di addendum o altre forme di modifica contrattuale, ad eventuali delibere che l'Autorità d'Ambito dovesse emanare durante la vigenza contrattuale, entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento.

**7.5** Nell'ambito della funzione di coordinamento strategico, tecnico, gestionale e finanziario delle Società Operative Locali, sulle quali il Gestore svolge un ruolo di controllo e di gestione sinergica, Retiambiente eroga alle SOL e/o supporta direttamente, con la propria struttura ed organizzazione, od indirettamente, servizi centralizzati - di natura amministrativa, informatica, organizzativa e gestionale, funzionali allo svolgimento del servizio - che verranno strutturati in modo graduale e modulare secondo le esigenze progressive

del Gruppo e disciplinati nel Regolamento Infragruppo . In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono centralizzati i seguenti servizi:

1. Anticorruzione e trasparenza
2. Ufficio Controllo Analogo
3. Ufficio Budgeting e Controllo, redazione dei PEF, Amministrazione (Uff. Paghe, Bollettazione,.....)
4. Ufficio Gare, Affari legali e Contratti
5. Ufficio ITC
6. Ufficio Servizi sul territorio e progettazione
7. Ufficio Impianti
8. Internal Audit, ambiente e qualità
9. Politiche del lavoro e consulenza legale giuslavoristica
10. SPP
11. Comunicazione

## **Articolo 8**

### **(Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente Operativo)**

**8.1** il Gestore nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig Aldo Iacomelli raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono: 327-1590826

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

**8.2** Le SOL nominano, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione del contratto:

per **Ascit Spa** il Sig. Bizzarri Roger raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono: [bizzarri@ascit.it](mailto:bizzarri@ascit.it) 0583 436311;

per **Base Srl** il Sig. Riccardo Tocchini raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica [amministratore@bagnidiluccaservizi.com](mailto:amministratore@bagnidiluccaservizi.com) e al seguente telefono 3485250405;

per **Ersu S.p.A.** il Sig. Walter Bresciani Gatti raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono: [wbrescianigatti@ersu.it](mailto:wbrescianigatti@ersu.it) telefono 347/1223784;

per **Esa Spa** il Sig Massimo Diversi raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono: [direzione@esaspa.it](mailto:direzione@esaspa.it) | 339-1725673;

per **Geofor Spa** l'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante Rossano Signorini raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: [rossano.signorini@geofor.it](mailto:rossano.signorini@geofor.it) e al seguente telefono: 0587261729;

per **Rea Spa** il Sig. Stefano Piccoli raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: [stefano.piccoli@reaspa.it](mailto:stefano.piccoli@reaspa.it) e al seguente telefono: 0586/765165

per **Sea Ambiente Spa** il Sig ing. Massimiliano Bergamini raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica [massimiliano.bergamini@seaambiente-spa.it](mailto:massimiliano.bergamini@seaambiente-spa.it) e al seguente telefono 348 0172756:

**8.3** In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura delle SOL indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

**8.4** il Gestore si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte delle SOL.

### **Art. 9 (Obblighi e responsabilità delle SOL)**

**9.1** Per le attività di cui al presente Contratto, il Gestore individua in via esclusiva le SOL che si assumono l'inerente rischio di impresa, con le risorse messe a disposizione dal Gestore e con proprio personale, e garantisce di essere in regola con la normativa vigente in materia.

**9.2** Nell'esecuzione delle attività, le SOL si obbligano, altresì, a:

- a) raggiungere gli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*, in conformità alle condizioni e alle modalità di svolgimento ed efficientamento del servizio indicate

- nel Piano Industriale del Gestore, ivi compresi gli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti secondo i parametri e nei termini indicate nel Disciplinare Tecnico e nel Contratto di Servizio;
- b) perseguire gli obiettivi indicati nel Piano Industriale ed il rispetto delle modalità di esecuzione dei singoli servizi indicati nel Disciplinare tecnico, allegato;
  - c) provvedere a proprie cure e spese all'adempimento di tutte attività che formano oggetto del contratto;
  - d) garantire la continuità operativa del servizio;
  - e) garantire l'esecuzione del servizio in stretto contatto con i competenti uffici del Gestore, nonché di terzi da esso designati, secondo i tempi e le esigenze da questo manifestati;
  - f) produrre e consegnare tempestivamente tutti i documenti connessi allo svolgimento del contratto;
  - g) rispondere puntualmente alle richieste che pervengono dal Gestore.
  - h) eseguire le attività a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste nel contratto e nella normativa di settore, con particolare riguardo alle tempistiche ed all'adempimento di tutti gli obblighi ivi previsti;
  - i) eseguire le attività con la maggiore puntualità, esattezza e sollecitudine possibile nell'interesse del Gestore e degli utenti;
  - j) adottare, in conformità al D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito di svolgimento delle attività di recupero;
  - k) alla piena ed incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel contratto, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modifiche ed integrazioni –anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel

corso del servizio – nella materia oggetto del Contratto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo ulteriore per l'eventuale aggravio.

**9.3** Le SOL dovranno garantire il permanere, per tutta la durata del contratto, dei requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per l'esecuzione del servizio di igiene urbana ed ogni altra attività ad esso connessa. Ove consentito e per esigenze straordinarie, nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, le SOL sono tenute a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività richieste alle imprese terze.

**9.4** Le SOL sono tenute al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, presso gli impianti di smaltimento, o di recupero, di destino individuati da Retiambiente, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano industriale di Retiambiente, dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione adottati dall'ATO e dagli altri soggetti pubblici competenti.

**9.5** Ciascuna SOL è responsabile della gestione amministrativa, della manutenzione ordinaria e qualsiasi altra attività necessaria per il corretto e funzionale utilizzo dei beni strumentali di proprietà del Gestore, o nella disponibilità del gestore, ad essi affidati per l'esecuzione del servizio, nonché di quelli acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**9.6** Ciascuna SOL terrà sollevato e indenne il Gestore da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi connessa allo svolgimento dei servizi stessi per mezzo dell'utilizzo dei beni strumentali.

**9.7** Ciascuna SOL è, altresì, obbligata ad adeguare i predetti beni strumentali alle normative tecniche e di sicurezza vigenti *ratione temporis* per tutta la durata del contratto. I costi sostenuti, compresi quelli ulteriori eventuali autorizzati, per tali adeguamenti sono compresi nel corrispettivo, escluse le spese straordinarie.

**Articolo 10**  
**(Obblighi del Gestore)**

**10.1** Retiambiente, al fine di agevolare l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, si obbliga a:

- mettere a disposizione delle SOL qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o di sua disponibilità necessario o utile all'espletamento dell'attività;
- fornire alle SOL il necessario supporto tecnico, informatico ed amministrativo;
- vigilare sull'attività delle SOL al fine di verificare la corretta applicazione delle prescrizioni contenute nel presente contratto.

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ**

**Art. 11**  
**(Raccolta differenziata)**

**11.1** Ciascuna SOL si obbliga a mettere in atto tutti gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata secondo le modalità ed i tempi indicati nel Piano Industriale della Capogruppo, nonché di quanto previsto dal Disciplinare tecnico allegato. Il mancato rispetto delle prescrizioni del predetto Piano Industriale e Disciplinare Tecnico, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo all'applicazione della disciplina sulle penali di cui al CDS ed al DTS.

**11.2** Ciascuna SOL si obbliga a comunicare annualmente al Gestore i dati della raccolta differenziata necessari alla verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali in merito agli obiettivi della raccolta differenziata, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dal Gestore.

## **Art. 12**

### **(Avvio a recupero dei rifiuti differenziati)**

**12.1** Il Gestore provvede, tramite le SOL, al trasporto e alla collocazione a recupero del materiale raccolto. Gli oneri di trattamento del rifiuto sono a carico delle SOL che provvedono ad inserire il relativo costo nel PEF e nel PAA di ogni Comune servito

**12.2** Il Gestore avvia a recupero le frazioni differenziate di rifiuti urbani ed assimilati perseguendo nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti nel rispetto del Piano Industriale e piano straordinario dei rifiuti di ATO, optando tra il sistema dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI o il libero mercato.

**12.3** I Comuni rilasciano a Retiambiente, in quanto affidatario del servizio e titolare del rifiuto, l'atto di delega necessario alla riscossione dei contributi o proventi dai consorzi di Filiera e relativi all'avvio a riciclaggio e recupero degli imballaggi di ogni tipologia tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: alluminio, metalli, legno, ecc. ecc..

**12.4** Retiambiente può subdelegare le SOL alla riscossione dei contributi o proventi di cui al punto precedente.

## **Art. 13**

### **(Avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati)**

**13.1** Retiambiente, a valle della raccolta, provvede, direttamente o tramite le SOL, al trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati, alla individuazione degli impianti di recupero e/o smaltimento di destinazione, secondo quanto previsto dal Piano Industriale, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dagli atti di pianificazione adottati dall'ATO e dagli altri soggetti pubblici eventualmente competenti, *ratione temporis* vigenti.

**13.2** Qualora per il trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati Retiambiente si avvalga delle SOL, gli oneri di trattamento del rifiuto sono a carico di queste che provvedono ad inserire il relativo costo nel PEF e nel PAA di ogni Comune servito.

**13.3** Ciascuna SOL si obbliga a fornire al Gestore i dati relativi ai quantitativi raccolti e

avviati al trattamento, nonché i costi sostenuti entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata del Gestore.

**Art. 14**  
**(Gestione dei Centri di Raccolta)**

Le SOL provvedono alla gestione dei CDR, sia di proprietà di Retiambiente/SOL che dei Comuni, sotto il coordinamento e controllo del Gestore e sono tenuti ad applicare il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, del D.Lgs 116/2020 nonché il Regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali vigenti sul territorio.

**Art. 15**  
**(Gestione dei flussi e degli impianti)**

**15.1** Retiambiente sovrintende alla gestione, alla logistica ed alla allocazione dei flussi di rifiuti, anche tramite le SOL che ne eseguono le direttive e disposizioni in merito.

**15.2** Retiambiente individua, di comune accordo con le SOL, ed autorizza le stesse a presentare istanza per ottenere le necessarie autorizzazioni per le stazioni di trasferimento ex art. 208 del D.Lgs 152/2006

**15.3** L'attività per il funzionamento degli impianti può essere svolta dalle SOL sotto il coordinamento e l'indirizzo di Retiambiente.

**15.4** Retiambiente determina la tariffa di conferimento.

**15.5** Retiambiente, sentite le Sol, fornisce all'ATO entro il 31 dicembre di ogni anno un programma dei flussi per l'anno successivo.

**15.6** Retiambiente, anche tramite le SOL, provvede al Rilevamento ed alla comunicazione dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani all'Agenzia Regionale Recupero Risorse (O.R.So.), ivi inclusi i dati del monitoraggio del compostaggio domestico o di comunità.

**Articolo 16**  
**(Beni strumentali esistenti al momento della stipula)**

**16.1** Per l'espletamento del servizio, ciascuna SOL si avvale di beni strumentali di sua proprietà e di beni strumentali di proprietà dei comuni o del Gestore mediante sottoscrizione di una apposita Convenzione che ne disciplina le condizioni e le modalità di messa a disposizione del bene.

**16.2** Ciascuna SOL, per l'espletamento del servizio, è obbligata ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi alla normativa ed agli standard individuati nel Disciplinare tecnico.

**Art. 17**  
**(Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'esecuzione del contratto)**

**17.1** L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze di continuità, economicità ed efficienza del servizio medesimo dalle SOL stessa erogato, che non rientrano nell'ordinario approvvigionamento di attrezzature e/o mezzi strumentali al servizio, nonché i beni strumentali già inseriti negli atti programmatici (quali budget e piano investimenti) dovrà essere previamente comunicata per iscritto, mediante PEC, a Retiambiente che si riserva di esprimere il suo parere vincolante entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In caso di dissenso del Gestore le SOL non procedono all'acquisizione o realizzazione del bene strumentale. Il silenzio del Gestore si intende assenso.

**17.2** Qualora l'acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non sia stata approvata/autorizzata da Retiambiente, essa non dà diritto al riconoscimento dell'eventuale valore netto contabile, oltre a determinarne l'applicazione di una sanzione nella misura e secondo le modalità previste dal Disciplinare Tecnico e dal Contratto di Servizio.

## **Art. 18**

### **(Banca dati degli utenti serviti e gestione Tari)**

**18.1** Sono di competenza di Retiambiente :

1. la riscossione della tariffa, avente natura corrispettiva o puntuale;
2. la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI);
3. la gestione del contenzioso tributario, civile ed amministrativo;
4. la conservazione e l'aggiornamento della banca dati degli utenti serviti in qualità di titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti;
5. l'erogazione alle SOL della consulenza sulla materia tributaria, legale e giuslavoristica.

**18.2** Le SOL si obbligano a gestire, nelle more dell'assunzione del relativo servizio da parte del Gestore, in nome e per conto di quest'ultimo, le attività di gestione, liquidazione, accertamento della tariffa avente natura corrispettiva o puntuale e, per i Comuni che ne abbiano fatto richiesta quale servizio aggiuntivo, le attività di gestione, liquidazione, e accertamento della tassa sui rifiuti (TARI).

**18.3** Retiambiente si impegna a mettere a disposizione delle SOL le banche dati e gli elenchi degli utenti nonché qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso, o di sua disponibilità, necessari o utili all'espletamento delle attività oggetto del presente contratto.

**18.4** Le SOL, qualora nell'espletamento del servizio dovessero riscontrare delle incongruità relativamente alle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti, sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Gestore.;

## **Articolo 19**

### **(Controlli e monitoraggio dei servizi ed obbligo di collaborazione)**

**19.1** La verifica e il controllo del servizio costituiscono attività funzionali e preliminari alla fase del pagamento periodico del corrispettivo del servizio reso dalle SOL.

In relazione agli esiti e ai riscontri sul servizio svolti in attuazione delle procedure previste nel presente contratto e avvalendosi degli strumenti di verifica e controllo previste nei punti di seguito elencati, potranno essere applicate sanzioni nei confronti delle SOL nelle forme e con le modalità indicate nel Contratto.

**19.2** Retiambiente espleta la sua funzione di controllo sull'attività delle SOL al fine di:

- verificare la corretta esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi, dei livelli di servizio e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto e relativi allegati;
- verificare i dati economico-finanziari connessi all'esecuzione del servizio;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione degli standard ambientali.

**19.3** A tal fine il Gestore dispone sia di poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del servizio erogato e sul grado di soddisfazione dell'utenza. È in ogni caso fatto salvo il diritto di Retiambiente di richiedere alle SOL i documenti, gli atti e le informazioni attinenti i servizi oggetto del contratto, che Retiambiente stessa ritenga necessari.

**19.4** Le SOL si obbligano a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica.

**19.5** Il Gestore ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte delle SOL sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici delle SOL. Retiambiente si riserva, altresì, la facoltà di disporre, anche senza preavviso, l'effettuazione di pesate di controllo sugli automezzi utilizzati per i servizi, all'inizio ed alla fine del giro di raccolta.

**19.6** L'azione di controllo e vigilanza da parte del personale incaricato dal Gestore non

comporterà per il Gestore alcuna responsabilità per quanto attiene alle operazioni oggetto del presente Contratto; ogni responsabilità per inadempimento sarà sempre ed esclusivamente a carico delle SOL.

**19.7** E' fatto obbligo alle SOL di segnalare a Retiambiente ogni fatto e circostanze che possano impedire o compromettere la regolare esecuzione del servizio, comunicando tempestivamente a Retiambiente s.p.a. e/o alle competenti Autorità il verificarsi di qualsivoglia irregolarità e/o comportamenti contrario a disposizioni regolamentari o di legge.

**19.8** E' fatto obbligo alle SOL a consegnare, in sede di fatturazione mensile, un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con adeguate informazioni sull'andamento dei servizi e delle raccolte differenziate effettuate e contenente i quantitativi – delle singole frazioni e tipologie di rifiuto raccolte e l'indicazione dei relativi impianti di conferimento.

**19.9** In caso di mancata consegna della documentazione sopra evidenziata Retiambiente s.p.a. si riserva la facoltà di non procedere alla liquidazione della fattura relativa alla mensilità la cui documentazione è mancante.

## **Art. 20**

### **(Sistema informativo per il controllo e la gestione dei dati)**

**20.1** Le SOL sono obbligate a dotarsi di un sistema informatico, nelle more della realizzazione del SIT, per il controllo e la gestione dei dati . Per le caratteristiche del Sistema informatico si rinvia a quanto previsto dal CDS e DT.

**20.2** Le SOL devono consentire, in qualsiasi momento, l'accesso al predetto sistema informativo, al Direttore dell'esecuzione o a suoi eventuali assistenti, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati.

**20.3** Le SOL mettono a disposizione del Gestore tutte le proprie dotazioni informatiche, in modalità consultiva, per il controllo del servizio.

**Art. 21**  
**(Incarico a terzi di attività operative)**

**21.1** Le SOL potrà avvalersi di soggetti terzi nello svolgimento, anche parziale, dei servizi oggetto del presente contratto, alle seguenti e concorrenti condizioni ed obblighi:

- a) preventiva autorizzazione del Gestore;
- b) le SOL svolgono i servizi oggetto del presente contratto direttamente e/o attraverso affidamenti a terzi ai sensi di legge e nel rispetto del CDS e DT, ivi compreso il ricorso alla cooperazione sociale nei limiti del CCNL di categoria e delle previsioni di legge in materia. I servizi oggetto di affidamenti a terzi dovranno garantire il rispetto almeno dei livelli qualitativi e prestazionali analoghi a quelli prescritti per i servizi erogati direttamente dalle SOL;
- c) che i soggetti terzi siano individuati nel rispetto della vigente disciplina in materia di appalti;
- d) resta ferma la piena responsabilità delle SOL in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto dell'incarico dato a terzi;
- e) è obbligo delle SOL S.p.A. verificare che le ditte terze dalla medesima incaricate siano in possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore;
- f) è obbligo delle SOL S.p.A. trasmettere tempestivamente al Gestore i documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto i servizi per lo svolgimento dei quali sono stati incaricati terzi.

**Art. 22**  
**(Produzioni ulteriori )**

**22.1** Si intendono produzioni ulteriori tutti quei servizi, a richiesta specifica da parte di utenti o dai Comune, esterne al servizio, ai sensi della regolazione di ARERA, ma comunque riferibili al settore della gestione dei rifiuti urbani e dell'igiene urbana.

**22.2** A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono produzioni ulteriori i servizi

di: igienizzazione di aree pubbliche e private, ambienti all'aperto e locali chiusi, pulizia orinatoi e bagni pubblici a libero accesso; carico, pulizia invasi/pozzetti sotto le caditoie; derattizzazione delle vie, aree e giardini sia pubblici che privati; trattamenti antilarvali e adulticidi di aree pubbliche e private; manutenzione e sostituzione cestini porta rifiuti, manutenzione e sostituzione segnaletica orizzontale e verticale, cartellonistica stradale per il servizio di spazzamento e lavaggio strade; trattamento in sito dei rifiuti spiaggiati, caricamento, trasporto, recupero dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge e rive di mari, fiumi e laghi, livellamento arenili; - ecoscambio; rimozione carogne animali, stoccaggio ed avvio a recupero e smaltimento, anche come rifiuti, di SOA; rimozione piante infestanti; emergenza neve; pulizia scritte murarie e deaffissione manifesti abusivi; svuotamento locali e facchinaggio; manutenzioni aree verdi, taglio cicli stradali; trattamento, smontaggio, trasporto, stoccaggio e smaltimento di manufatti in cemento – amianto, bonifica di ambienti con matrice friabile; bonifica di discariche esaurite di rifiuti urbani e rifiuti speciali pericolosi e non; micro e macro raccolta dei rifiuti speciali, stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento, gestione amministrativa (MUD); attività di intermediazione, commercio con e senza detenzione dei rifiuti speciale e urbani; costruzione e gestione impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti speciali; raccolta, trasporto, stoccaggio, commercializzazione e produzione di biomasse combustibili; servizio di prevenzione e ispezione ambientale ove non esteso a forme di controllo del servizio prestato dal Gestore, controllo compostiere; iniziative di comunicazione per eventi locali particolari connessi a servizi igiene urbana; attività di manutenzione e riparazione su attrezzature e automezzi di terzi, interventi manutenzione ordinaria e straordinaria su beni di terzi.

**22.3** Ciascuna SOL, ai sensi dello Statuto, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 del Codice civile, deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dal Gestore. E' consentita la produzione ulteriore, anche verso terzi, rispetto al suddetto limite di fatturato, parametrato al fatturato totale medio, solo a condizione che le attività ulteriori siano finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale

e che le stesse permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

**22.4** Le SOL comunicano al Gestore, anche con i resoconti economici, entro il 30 novembre le produzioni programmate per l'anno successivo e rendiconta entro il 28 febbraio le produzioni svolte nell'anno precedente.

**22.5** Le SOL possono stipulare con i singoli Comuni specifiche convenzioni per l'affidamento di tali attività nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con il mantenimento dell'affidamento in house.

**22.6** Tutte le produzioni ulteriori devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento infragruppo e comunque dandone preventiva comunicazione a Retiambiente in tempo utile per le valutazioni nell'utilità del Gruppo.

## **REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE**

### **Art. 23**

#### **(Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi)**

L'adeguamento del corrispettivo per i servizi di base e per i servizi aggiuntivi avviene per gli anni successivi al 2021 esclusivamente sulla base delle regole indicate all'art. 41 del contratto di servizio stipulato tra ATO Toscana Costa e Retiambiente .

### **Art. 24**

#### **(modifiche alle attività del PAA ed invarianza di corrispettivo)**

Le modifiche alle attività del PAA possono avvenire esclusivamente sulla base delle regole indicate dagli artt. 43 e ss. del contratto di servizio.

## **Art. 25**

### **(Divieto per le SOL di disporre modifiche)**

**25.1** È fatto divieto alle SOL di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente contratto e relativi allegati in merito all'esecuzione del servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta di Retiambiente.

**25.2** L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per ciascuna SOL, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a loro esclusiva cura e spese, senza che quest'ultima possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

## **Art. 26**

### **(Aggiornamento del contratto e variazione del corrispettivo)**

Le SOL, fatto salvo quanto già previsto nel presente Contratto, possono chiedere al Gestore la revisione del PEF, nei limiti di quanto consentito dal metodo ARERA pro-tempore vigente, per le cause ed alle stesse condizioni indicate nell'art. 41 del CDS.

## **DISCIPLINA CONTRATTUALE/NORMATIVA**

### **Articolo 27**

#### **(Responsabilità delle SOL)**

**27.1** I servizi devono essere eseguiti secondo le prescrizioni di cui al presente contratto.

**27.2** Nell'esecuzione dei servizi ciascuna SOL avrà cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti ad evitare danni a persone, cose e animali e/o necessari a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori addetti ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto di Retiambiente s.p.a..

**27.3** Ciascuna SOL è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni sia verso Retiambiente s.p.a. sia verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Retiambiente, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

**27.4** Eventuali sanzioni che Retiambiente s.p.a. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza delle SOL, danno diritto di rivalsa nei confronti delle SOL. In tal caso Retiambiente informerà dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione, la SOL interessata, affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Retiambiente s.p.a. verrà attuato qualora la SOL non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

**27.5** Retiambiente s.p.a. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, alle SOL, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Retiambiente s.p.a..

**27.6** E' obbligo delle SOL la verifica della qualità dei materiali raccolti, secondo quanto specificato nel Contratto, e avviare campagne di controllo sulla qualità del materiale conferito. In particolare il personale delle SOL deve segnalare, alle utenze che non svolgono la corretta separazione dei rifiuti, le esatte modalità di conferimento, dandone a Retiambiente una comunicazione tempestiva.

## **Articolo 28**

### **(Divieto di cessione del Contratto)**

**28.1** E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.

**28.2** Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza e la risoluzione del Contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà di Retiambiente s.p.a. di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

## **DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Articolo 29**

#### **(Corrispettivo)**

**29.1** Per l'esatta e completa esecuzione di tutti i servizi, nessuno escluso nonché di tutti gli obblighi assunti con la stipula del contratto, Retiambiente s.p.a. corrisponderà alle SOL il corrispettivo determinato, ogni anno, dal valore complessivo derivante dai PEF elaborati ai sensi MTR, dei comuni serviti, come disciplinato anche dal Contratto di servizio, oltre gli oneri della sicurezza di natura interferenziali. In mancanza della validazione dell'MTR dell'anno di competenza della fatturazione, le fatture sono emesse pari all'importo del fatturato dello stesso mese dell'anno -1. Non appena l'MTR è validato si procederà ad effettuare il conguaglio sulla prima fattura utile.

**29.2** Detto corrispettivo comprende tutti gli oneri e gli obblighi assunti contrattualmente per l'esecuzione dei servizi indicati nel Contratto.

**29.3** Retiambiente provvederà a fatturare mensilmente alle SOL i costi sostenuti per il proprio funzionamento ed i servizi erogati, oltre ad una quota di costi generali nella

misura del 10% dei suddetti costi in favore del Gruppo ripartiti in modo proporzionale sulla base del valore della produzione iscritto nell'ultimo bilancio depositato.

**29.4** Retiambiente, nell'ultima fattura dell'anno, provvede ad un conguaglio della ripartizione dei costi allineandolo ai dati del bilancio dell'anno precedente. I prezzi dei servizi sono quelli che risultano dall'applicazione MTR ARERA come già contemplati e disciplinati nel CDS.

### **Articolo 30**

#### **(Rendicontazione e pagamenti)**

**30.1** Le SOL, ogni mese, emettono la fattura corrispondente ad 1/12 del PEF MTR competente per l'anno in cui avviene la fatturazione. In accompagnamento alla fattura, le SOL, presentano il dettaglio dei servizi eseguiti nel mese oggetto di fatturazione (c.d. rendicontazione) e sottoposti a verifica da parte di Retiambiente. Tali servizi saranno poi consuntivati al termine dell'annualità e il loro corrispettivo avverrà attraverso il meccanismo previsto dalla delibera ARERA n. 443/2019.

Le fatture emesse dalle SOL devono essere intestate e inviate a Retiambiente s.p.a. al seguente indirizzo di posta elettronica: **retiambientespa@sicurezzapostale.it**

**30.2** Le fatture emesse dalle SOL sono pagate entro 30 giorni da quando emesse, bonificando il seguente conto corrente:

ASCIT Spa: **IT48Z0503424736000000248364 BAPPIT21S32**

BASE srl: **IT60D0103070091000000947458**

SEA AMBIENTE: **IT 53 N 01005 70220 000000002680**

ERSU Spa: **IT 52X 08726 70220 000000034000**

ESA Spa: **IT72-U-01030-70740-000001610439**

REA Spa: **IT05B0637025100000010002893**

GEOFOR Spa: **IBAN IT 15 E 08562 70910 000000014148**

Sul ritardo per il pagamento sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Si precisa che i pagamenti delle fatture saranno subordinati alla verifica della positiva regolarità correttezza contributiva a mezzo (DURC).

## **Articolo 31**

### **(Polizza Assicurativa)**

**31.1** Le SOL tengono completamente sollevata e indenne Retiambiente s.p.a. da ogni responsabilità amministrativa e civile diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del Contratto.

In particolare ciascuna SOL, per quanto di competenza, assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dei servizi in oggetto del Contratto sotto il profilo giuridico, economico, igienico sanitario ed organizzativo, sollevando Retiambiente s.p.a. da qualsiasi responsabilità.

**31.2** Le SOL consegnano ed allegano al presente contratto le seguenti polizze assicurative:

- polizza assicurativa (RCT)
- polizza assicurativa (R.C.A.)
- ulteriori ed eventuali polizze

**31.3** Le predette garanzie assicurative devono garantire la copertura per l'intero periodo di durata del presente contratto.

**31.4** Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non possono essere richiesti a Retiambiente s.p.a..

## **NORME SULLA SICUREZZA**

### **Articolo 32**

#### **(Prescrizioni generali in materia di salute e di sicurezza)**

Le parti considerano la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile a prioritario e per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo primario; pertanto i servizi che sono oggetto del Contratto devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

## **Articolo 33**

### **(Oneri delle SOL in materia di sicurezza)**

**33.1** A fine di perseguire quanto sopra, le SOL si impegnano a porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. Tutto il personale adibito a svolgere le mansioni necessario all'esecuzione del Contratto deve essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza.

**33.2** Le SOL, attraverso la propria organizzazione ed, in particolare attraverso i propri dirigenti e preposti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano nell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, l'adempimento dei precetti e tutela dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro in base alla vigente normativa. Assicurano, altresì, l'adempimento di tutte le eventuali disposizioni particolari impartite da Retiambiente s.p.a. all'interno dei propri insediamenti ed impianti.

Le SOL dichiarano di essere consapevoli dei rischi connessi alle attività svolte da Retiambiente s.p.a. negli insediamenti ed impianti e si obbliga ad informare, istruire e responsabilizzare in tal senso il proprio personale al fine di garantirne la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.

**33.3** Con la stipula del presente contratto Retiambiente s.p.a. consegna alle SOL una copia del D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenti) di cui all'art. 26 T.U.S. (D.Lgs 81/2008) rispettivamente per le sedi di:

- ✓ Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2;

Le SOL devono dare evidenza a Retiambiente s.p.a. che le informazioni di suddetti DUVRI siano stati trasmessi al personale interessato.

## **Art. 34**

### **(Personale, Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro)**

**34.1** Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, le SOL dovranno avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi di gestione integrata previsti e nel pieno rispetto di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali per il personale dipendente da imprese pubbliche esercenti servizi di igiene ambientale e smaltimento rifiuti, secondo le modalità indicate nel Contratto. Fermo l'obbligo di osservare la vigente normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, le SOL sono obbligate ad adottare un sistema certificato di miglioramento continuo della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro in conformità con tutti gli obblighi normativi vigenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

**34.2** I dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti sono trasmessi periodicamente dalle SOL a Retiambiente, secondo il sistema informativo per il controllo e la gestione dei dati di cui all'art. 20 del presente contratto.

**34.3** Le SOL devono osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

**34.4** Le SOL devono applicare al proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (UTILITALIA ex FederAmbiente).

**34.5** Le SOL si impegnano a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona

nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'incarico a terzi.

**34.6** Nel caso in cui venga rilevata, da parte di soggetti all'uopo incaricati da Retiambiente s.p.a., la presenza di personale delle SOL incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali, Retiambiente s.p.a. ne darà comunicazione alle SOL, salva la facoltà di applicare le sanzioni previste dal presente Contratto.

#### **Articolo 35**

##### **(Stato delle macchine e sicurezza)**

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera di proprietà di Retiambiente affidati alle SOL, che intendono usare nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza - esempio non esaustivo, rispettare i RES (requisiti essenziali di sicurezza) definiti dalla Direttiva 2006/42/CE, D.Lgs 09.04.08 n°81, D.Lgs 27.01.10 n°17, e norme tecniche di riferimento - I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica devono risultare in regola con tali controlli - esempio non esaustivo, rispettare le scadenze definite dal costruttore nel rispetto dei RES di cui sopra, nonché delle norme tecniche di prodotto richiamate dai RES.

#### **Articolo 36**

##### **(Infortuni o incidenti)**

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte delle SOL di situazioni di pericolo riguardanti i servizi in oggetto, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, deve informare tempestivamente Retiambiente s.p.a. per consentirle eventualmente di verificare le cause

che li hanno determinati. La notizia dell'infortunio deve avvenire il giorno medesimo dell'evento, in forma scritta, su specifica modulistica con resoconto d'indagine.

### **Articolo 37**

#### **(Segnaletica)**

L'attività svolta deve rispettare le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, contenute e previste dal nuovo Codice della Strada e dal regolamento di attuazione dello stesso oltre che nel DuVRI o verbale di coordinamento redatto tra le SOL e la singola ditta, nell'ipotesi di svolgimento del servizio in proprietà privata.

### **Articolo 38**

#### **(Disposizioni di sicurezza)**

**38.1** Con la sottoscrizione del presente atto, le SOL si assumono l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sulle SOL, restandone sollevata Retiambiente s.p.a. indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

**38.2** Le SOL sono obbligate ad osservare e a fare osservare a tutto il personale, tutte le norme in materia antinfortunistica, con particolare richiamo alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

**38.3** In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Retiambiente s.p.a. avverte che nell'esecuzione del servizio potrà rendersi necessario utilizzare dispositivi di protezione individuale D.P.I. secondo la valutazione dei rischi che ogni SOL effettua per le attività svolte per conto di Retiambiente, e quant'altro necessario a garantire il rispetto nelle disposizioni normative e di legge in merito alla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (S.S.L.L.), il sopracitato DVR viene reso disponibile dalle SOL alla stipula del

presente contratto; Retiambiente si riserva in qualsiasi momento di eseguire le opportune verifiche anche mediante audit specifici od altra metodologia.

**38.4** Le SOL si obbligano al rispetto delle disposizioni definite alla sezione VI del Titolo I del D.Lgs 81/08, RA si riserva in qualsiasi momento di eseguire le opportune verifiche anche mediante audit specifici od altra metodologia

### **Articolo 39**

#### **(Violazione di norme sulla sicurezza e sanzioni)**

In caso di violazioni di quanto indicato ai precedenti artt. 32-38, Retiambiente s.p.a. si riserva la facoltà di adottare nei confronti delle SOL i seguenti provvedimenti:

- contestazione;
- richiesta di sostituzione dei preposti, degli operatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;
- sostituzione attrezzature;
- ristoro di eventuali disservizi dovuti alle mancanze di cui sopra, senza ulteriori oneri per il Gestore.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 40**

#### **(Domicilio e Referenti)**

**40.1** Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, le Parti eleggono il seguente domicilio:

Per <b>Retiambiente</b> a:
Retiambiente S.p.A.
Piazza V.Emanuele II, 2
56125 Pisa
Fax:
PEC: retiambientespa@sicurezzapostale.it

<b>Per ASCIT Spa a:</b>	<b>Per BASE Srl a:</b>
Ascit spa	Bagni di Lucca Servizi srl
Via San Cristoforo, 82 Fraz. Lammari	Via Val di Lima 10A
55013 Capannori (LU)	55022 Bagni di Lucca (LU)
Fax [●]	
PEC: protocollo@pec.ascit.it	PEC: bagnidiluccaservizisrl@legalmail.it

<b>Per ERSU S.p.A. a:</b>	<b>Per ESA Spa a:</b>
Via Pontenuovo, 22	Viale Elba n. 149
Pietrasanta (LU)	Portoferraio 57037 (LI)
Fax 0584/282230	Fax 0565/930722
PEC: <a href="mailto:ersu@postecert.it">ersu@postecert.it</a>	PEC: elbana.servizi.ambientali.spa@pec.it

<b>Per GEOFOR S.p.A. a:</b>	<b>Per REA Spa a:</b>
Geofor S.p.A.	REA Spa
Viale America, 105	Località Le Morelline 2 snc
56025 Pontedera (PI)	57016 Rosignano Marittimo
Fax 0587 291959	Fax
PEC geofor@legalmail.it	PEC: reaspa@pec.it

<b>Per SEA AMBIENTE Spa a:</b>
Vietta dei Comparini 186
Viareggio (LU)
Fax 0584 3860244
PEC: seambiente@postecert.it

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per fax o tramite PEC agli indirizzi/riferimenti sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione alle SOL si intenderà validamente inoltrata se effettuata agli indirizzi di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice Civile.

**40.2** Eventuali variazioni dei dati inerenti a Retiambiente o alle SOL devono essere tempestivamente comunicati via Pec alla controparte ad ogni senso ed effetto di legge.

#### **Articolo 41**

##### **(Invalidità parziale)**

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudicherà in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra validità e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

#### **Art. 42**

##### **(Clausola codice etico)**

**42.1** Le SOL dichiarano di:

- essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;

- di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs. 231/01 a carico di Retiambiente s.p.a., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D. Lgs. 231/01.

**42.2** L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Retiambiente s.p.a. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

### **Articolo 43**

#### **(Riservatezza)**

**43.1** L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite da Retiambiente alle SOL per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza.

**43.2** le SOL ed i loro dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti da Retiambiente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste nel Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra, osservando e mettendo in pratica tutte le disposizioni in materia di tutela dei dati personali di cui al Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, a non cedere e a non divulgare, anche tramite la visualizzazione, i predetti dati; pertanto, le notizie, i dati e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'incarico.

**43.4** Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, Retiambiente s.p.a., previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni delle SOL, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

**43.5** In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, le SOL sono tenute ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità di Retiambiente s.p.a. di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

## **Articolo 44**

### **(Privacy)**

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, le parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto e che gli stessi dati che entrambe hanno fornito in occasione della stipula del presente contratto saranno da ambo le parti raccolti in apposite banche dati e trattati con mezzi elettronici e cartacei al fine di adempiere agli obblighi scaturenti dal contratto stesso, degli obblighi fiscali e di quelli legali di registrazione contabile.

A tal fine le Parti dichiarano che Responsabile del trattamento dei dati sono i seguenti soggetti:

- per **Retiambiente** : [●];
- per **Ascit S.p.A Marchetti Giuseppe Alfa Service s.r.l.**
- per **Base S.r.l.** rag. Provini Michele
- per **Ersu S.p.A.** Avv. Debora Ianniello
- per **Esa S.p.A** Marcello Biancalani
- per **Geof S.p.A.** titolare del trattamento è Geofor S.p.A., con sede in Viale America, 105 56025 Pontedera (PI) - E-mail: info@geofor.it, PEC: geofor@legalmail.it, telefono 0587.2619, Fax. 0587.291959. Il Responsabile per la protezione dati è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@geofor.it
- per **Rea S.p.A** Stefano Piccoli
- per **Sea Ambiente S.p.A** l'Amministratore Unico

## **Articolo 45**

### **(Procedura per irrogazioni delle penali)**

**45.1** Qualora le violazioni, per cause imputabili alle SOL, degli obblighi previsti nel presente contratto determinino l'applicazione di penali al gestore da parte dell'Autorità d'Ambito, queste saranno riversate sulle SOL, mediante detrazione dalla fattura in pagamento, ai sensi del principio dell'obbligo solidale, contemplato nel Disciplinare Tecnico, unitamente agli eventuali costi accessori di natura diretta o indiretta che, per qualsiasi titolo o ragione, Retiambiente dovesse affrontare in conseguenza della predetta applicazione di penali.

**45.2** Le fattispecie di inadempimento, la modalità di contestazione e di presentazione di controdeduzioni da parte delle SOL, nonché la misura e le modalità di riversamento della penale sulle SOL, sono regolate dal Contratto di servizio all'art. 57 e nella Sezione VIII del Disciplinare Tecnico ai quali si rinvia integralmente.

## **Articolo 46**

### **(La Commissione di Gestione del Contratto)**

**46.1** Al fine di favorire la prevenzione e risoluzione di criticità sul servizio, convogliando in un unico organismo la sede per trattare criticità e malfunzionamenti; di costituire un ambito di conciliazione bonaria di eventuali posizioni divergenti sull'esecuzione del contratto e al fine di individuare, attraverso una valutazione congiunta, le responsabilità contrattuali con maggiore oggettività ed efficacia è costituita, di comune accordo tra Retiambiente e le SOL, una "Commissione di Gestione del Contratto" formato da rappresentanti di Retiambiente e delle SOL.

**46.2** La Commissione di Gestione del Contratto ha le seguenti funzioni:

- verifica del rispetto degli obiettivi contrattuali e conformità del servizio svolto;
- analisi delle eventuali problematiche inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del Contratto, con particolare riguardo alla verifica dei risultati ed alla

determinazione delle penalità applicabili.

**46.3** La Commissione sottopone al Consiglio di Amministrazione di Retiambiente l'esito della propria istruttoria.

#### **Articolo 47**

##### **(Spese)**

Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico delle SOL.

#### **Articolo 48**

##### **(Foro competente)**

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Retiambiente s.p.a. e le SOL sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

#### **Articolo 49**

##### **(Norme finali)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Contratto di Servizio stipulato tra Retiambiente e ATO Toscana Costa e suo Disciplinare Tecnico, alle norme del Codice Civile, alle disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici, nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Per **Retiambiente Spa**

Il Legale Rappresentante

*Daniele Fortini*

per **Ascit S.p.A**

Il Presidente del C.d.a.

*Maurizio Giuseppe Gatti*

per **Base S.r.l.**  
L'Amministratore Unico  
*Riccardo Tocchini*

per **Ersu S.p.A.**  
Il Legale Rappresentante  
*Luca Nannini*

per **Esa S.p.A**  
Il Legale Rappresentante  
*Livio Giannotti*

per **Geofo S.p.A**  
L'Amministratore Unico  
*Rossano Signorini*

per **Rea S.p.A.:**  
il Presidente del Cda  
*Stefano Piccoli*

per **Sea Ambiente S.p.A.**  
L'Amministratore Unico  
*Emilio Bonifazi*

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.